

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.CAU.  
N. 04297/2019 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 4297 del 2019, proposto da

Antonio Acunzo, Martina Alacchi, Santo Alampi, Margherita Albanese, Guglielmo Alfano, Cristina Aliforni, Elisa Aliforni, Francesca Allegra, Barbara Alosi, Antonietta Amato, Giuseppe Angelico, Salvatore Angilletti, Antonio Anza', Rossella Anzillotta, Christian Arena, Morena Arnone, Maria Concetta Arpaia, Dario Aucello, Paolo Aucello, Emiliano Bruno Aucello, Stefano Leo Aucello, Gianfranco Azzola, Beatrice Bagnasco, Domenico Mariano Barone, Mario Basile, Daniela Cormaci, Francesco Corradini, Francesco Critelli, Laura Rosanna Cummaudo, Donato D'Agnese, Simona D'Ambrogio, Emanuela D'Amico, Roberto Daniele, Lucia D'Anniballe, Angela D'Antona, Nicola De Biase, Gerarda De Cristofaro, Leonello De Fidelibus, Anastasia De Luca, Giorgia De Martino, Alfredo De Paola, Regina De Stefano, Alessandro Del Vescovo, Davide D'Eramo, Barbara Desantis, Adele Desiderato, Rosa Di Bernardo, Maria Di Caterino, Valentinta Di Fiore, Annalisa Di Fusco, Gerardo Mattia Di Leo, Patrizia Di Padova, Valeria Di Paolantonio, Marco Di Pierro, Patrizia Di Vico, Stefania

Diolosa', Angelamaria Donofrio, Debora Egiziano, Badr El Qoraichi, Morad El Qoraichi, Marianna Esposito, Gaetano Falabella, Emilia Falbo, Ottavio Falco, Antonella Farruggia, Riccardo Fazzi, Valeria Feragalli, Glauco Ferraro, Ivana Filici, Sabina Filieri, Alessandro Filippini, Carlo Freddi, Maria Rosaria Fusco, Andrea Gabriele, Alessia Anna Gaglianese, Stefania Gala, Antonella Gallicchio, Gianluca Gallo, Salvatore Gambino, Alfonso Gebbia, Elena Gentilini, Federica Geraci, Noemi Geraci Serravillo, Paolo Gonella, Giuseppe Grano, Giusy Greco, Antonella Gricinella, Pasqualina Grieco, Marco Guercio, Francesca Iannibelli, Salvatore Iannibelli, Miriam Ignoto, Daniele Iraci, Antonino La Pilusa, Viviana La Sala, Danilo La Torre, Maria Rosaria Lacopo, Simone Maurizio Lamanna, Rosanna Lamberti, Luigi Lambresa, Alessio Lanciotti, Maria Laurenza, Antonio Lauri, Fabrizio Lauro, Alessandro Lazzaro, Calogero Leanza, Caterina Leanza, Rosaria Leanza, Salvatore Leanza, Vincenzo Lentini, Valentina Liani, Giuseppe Lombardo, Giuseppe Lombardo, Rosa Emanuela Lombardo, Mauro Salvatore Longhitano, Enrica Murgia, Filippo Murgia, Pietro Murrone, Carla Murrone, Antonio Murrone, Agostino Napoletano, Maria Antonietta Napoli, Giovanni Nappi, Emanuele Agatino Nardo, Luca Nascibene, Daniele Navarra, Mauro Naviglio, Mario Nobis, Marika Occhiati, Giulia Fulvia Occhibove, Francesco Occhipinti, Giovanni Occhipinti, Nicoletta Ocello, Lisa Opromolla, Ciro Domenico Pagano, Luigi Palombo, Alessia Panarese, Carmelo Panasiti, Giuseppe Mattia Panasiti, Mariangela Pangallo, Pietro Pannone, Luigina Panzardi, Loreto Papa, Nenzi Passalacqua, Antonio Patane', Antonino Giuseppe Patania, Giuseppe Mattia Pecora, Lucio Pennetta, Onofrio Perconti, Raffaele Pezone, Luisa Piccolo, Bartolomeo Piccolo, Giuseppina Picerno, Giovanna Policastrese, Silvia Porcedda, Daniela Postorino, Davide Matteo Prencipe, Iolanda Pugliano, Dario Ragusa, Antonella Riccardi, Laura Ricci, Ernesto Ricciardi, Giovanni Battista Riga, Anna Riga, Ivan Sebastiano Riolo, Annalia Rizzo, Cristina Romanini, Anna Maria Romano, Romualdo Rossetti, Beniamino Rossi, Alessandro Rossi, Alessandra Rucireto, Sara Sabbatini, Alessandro Sacco, Placido Salamone, Eugenia Salamone, Marcello

Salibra, Salvatore Giovanni Sallemi, Maria Elisa Salvadori, Tammaro Salviati, Giulia Salviati, Amleto Santamaria, Luigi Graziano Enrico Santangelo, Ciriaco Saracino, Maria Giuseppa Sarubbi, Francesca Scaletta, Alessia Schettino, Pasquale Schiavone, Annunziata Maria Schiliro', Alessandra Sciacca, Carmelo Sciume', Maria Carmela Signorelli, Pasquale Sirianni, Amelia Sorrentino, Roberto Soru, Claudio Spina, Andrea Spitalieri, Flavia Stortini, Giovanni Tana, Dolores Tedesco, Patrizia Testini, Alina Tifrea, Giuseppina Tiralongo, Massimiliano Varriale, Pierluigi Ventre, rappresentati e difesi dagli avvocati Mario Chieffallo, Maria Rullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Vincenzo Battiato, Fabio Battistini, Stefania Bisicchia, Pasquale Borrello, Fabio Borrino, Vittoria Borzillo, Rossella Bottazzo, Noemi Bottega, Antonella Brancatisano, Fiorella Brancatisano, Mirko Brangi, Marino Brundu, Valerio Bruni, Francesco Buonomano, Angelo Diego Busico, Serafina Calandra, Giuseppe Cali', Katia Campanaro, Mirko Campus, Maria Canfora, Valentina Capacci, Francesco Capo, Enrico Carabellese, Luigi Caracciolo, Pasquale Carbone, Nunzia Carbone, Liberio Carone, Tiziano Francesco Carrubba, Gianpiero Carta, Alessia Carta, Rosalia Cascone, Rocco Castaldo, Graziella Castorina, Massimo Casula, Mario Cerasale, Giuseppe Cianci, Nicola Maria Cicarelli, Gloria Cioppa, Gaetano Ciullia, Maria Rita Colaci, Lella Colacicco, Paola Colizza, Alberto Congedo, Roberto Consiglio, Carla Consiglio, Matilde Sabrina Conti, Enrico Contu, Rose Santa Coppa, Santo Liccardi, Giuseppe Limitone, Ida Limongelli, Vincenzo Limongelli, Angela Lingenti, Francesco Lipartiti, Vita Graziella Litrico, Andrea Macri', Giuseppe Madeo, Davide Maffione, Niccolo' Maida, Sabato Malescia, Giuseppe Manera, Mirko Antonio Manzi, Laura Marchese, William Marchese, Gerardo Marinaccio, Erika Marras, Rosa Marrazzo, Erika Marrix, Sandro Marsico, Paola Martin, Pierpaolo Martinelli, Alessandro Mascia, Alessandro Masucci, Luca Marco Maria Matteoni, Silvana Mazza, Gianpaolo Mazzella, Maria Mendicino, Angela Mezzacapo, Vincenzo Micari, Antonella Micheli, Antonio Minarchi,

Maristella Moffa, Oronzo Massimo Molle, Massimiliano Montanari, Maurizio Montanari, Luigi Morsillo, Elisabetta Mozzillo, Tiziana Carmina Michela Villano, Mariannina Vitellaro, Marinella Zaza, Anna Rita Zezzera, Andrea Zisa, Emilia Zumpano, rappresentati e difesi dagli avvocati Maria Rullo, Mario Chieffallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

per l'annullamento, previa idonea misura cautelare:

- a) dell'art. 1 del D.D.G. MIUR del 28.01.2019, prot. n. 73, nella parte in cui consente solo ai soggetti inseriti nelle graduatorie di III fascia, che acquisiscono il titolo di abilitazione, di presentare domande di precedenza assoluta nell'attribuzione delle supplenze, escludendo, però, gli odierni ricorrenti che, anch'essi inseriti in III fascia quali docenti ITP, non possono, invece, aggiornare il relativo punteggio acquisito con l'effettivo servizio prestato;
- b) dell'art. 2 del predetto decreto MIUR n. 73/2019 nella parte in cui consente l'inserimento nella II fascia della graduatoria di istituto, con conseguente collocazione in un elenco aggiuntivo, solo ai soggetti che hanno conseguito il titolo di abilitazione entro il 1 febbraio 2019, escludendo, però, gli odierni ricorrenti, insegnanti tecnico pratici, muniti del titolo di studio idoneo all'accesso ex D.M. n. 39/1998, oggi D.P.R. n. 19/2016, e D.M. n. 259/2017;
- c) nonché di tutti gli atti e provvedimenti preordinati, collegati, connessi e conseguenziali, anche non conosciuti;
- d) con richiesta di risarcimento danni in forma specifica e, in subordine, richiesta di risarcimento danni in termini economici.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2019 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

ritenuto che il ricorso appare privo del richiesto fumus secondo quando affermato dalla decisione del Consiglio di Stato n.4503 del 23 luglio 2018.

In tale decisione è stato infatti chiarito che:

a) il diploma ITP non ha valore abilitante né tale valore può desumersi dal decreto ministeriale 30 giugno 1998 n. 39 in quanto tale decreto si è limitato ad ordinare le classi di concorso e, pertanto, non sussistono i presupposti giuridici perché gli insegnanti in possesso del diploma in esame abbiano diritto all'iscrizione nelle graduatorie di circolo e di istituto di seconda fascia;

b) la oggettiva mancanza di percorsi abilitanti ordinari non può valere per consentire l'iscrizione nella seconda fascia. La mancata proposizione di idonei percorsi abilitativi non sia meritevole di positiva valutazione in considerazione della specificità della situazione di parte ricorrente laddove la mancata attivazione di percorsi abilitanti può essere censurata mediante l'azione ex art. 31 c.p.a. e, in caso di persistente inerzia o inadempimento, mediante l'adozione, presso il giudice competente, di idonea azione risarcitoria.

Quale precedente conforme si rinvia altresì alla sentenza n. 2812 del 2019 del Tar Lazio, ove viene altresì precisato che il carattere triennale delle graduatorie non consente per espressa previsione normativa l'aggiornamento infratriennale dei punteggi acquisiti; previsione normativa che non appare né illogica né irrazionale. Al contrario, l'acquisizione del titolo abilitativo appare un fatto idoneo a determinare l'iscrizione, comunque in coda, di altri concorrenti alla relativa fascia.

Non emerge, d'altro canto, un contrasto tra la disciplina europea e la normativa nazionale sul tema, posto che la disciplina dei titoli abilitanti rimane di competenza dell'ordinamento nazionale e posto che i requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività di insegnante e la loro subordinazione a un titolo abilitante non appaiono contrastare con puntuale disposizione di diritto europeo. Sul punto, (cfr. parere Cons. St. n. 963 del 2019) deve osservarsi che i sistemi generali di riconoscimento intraeuropeo dei diplomi non regolano le procedure di selezione e reclutamento, limitandosi al più a imporre il riconoscimento delle qualifiche ottenute in uno Stato membro per consentire agli interessati di candidarsi ad un posto di lavoro in un altro Stato, nel rispetto delle procedure di selezione e di reclutamento vigenti (Cons. giust. Ue, VIII, 17.12.2009, n. 586; sul tema si veda anche Cons. Stato, 6868/2018).

In considerazione delle peculiarità della questione di lite devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese della presente fase cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) respinge l'istanza cautelare.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Alfonso Graziano, Presidente FF

Claudia Lattanzi, Consigliere

Raffaele Tuccillo, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Raffaele Tuccillo**

**IL PRESIDENTE**  
**Alfonso Graziano**

**IL SEGRETARIO**